

Causa C-82/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 febbraio 2021

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

13 ottobre 2020

Attori:

B.S.

Ł.S.

Convenuta:

M.

Oggetto del procedimento davanti al giudice nazionale

Domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro a titolo di rimborso di una prestazione indebita, derivante dalla riscossione delle rate di capitale e di interessi in forza di un contratto di mutuo ipotecario contenente clausole contrattuali abusive.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, nonché dei principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto; articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, ed i principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un'interpretazione giurisprudenziale di disposizioni nazionali, ai sensi della quale il diritto di un consumatore al rimborso di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, contenuta in un contratto tra un professionista e un consumatore, si prescrive dopo il decorso del termine di dieci anni che inizia a decorrere dalla data in cui ogni singolo pagamento da parte del consumatore è stato eseguito, anche quando il consumatore non era a conoscenza del carattere abusivo della clausola.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori: considerando 21 e 24, articolo 6, paragrafo 1, nonché articolo 7, paragrafi 1 e 2

Disposizioni di diritto nazionale richiamate

Ustawa Kodeks cywilny (Legge del 23 aprile 1964, recante promulgazione del codice civile, Polonia; in prosieguo, anche: il «c.c.») (Dz.U. numero 16, posizione 93, e successive modifiche).

Un diritto non può essere esercitato in modo contrario al suo scopo sociale ed economico o ai principi di convivenza sociale. Tale azione od omissione dell'avente diritto non costituisce esercizio del diritto e non è meritevole di tutela (articolo 5).

È considerato consumatore la persona fisica che conclude, con un imprenditore, un negozio giuridico che non rientra nell'ambito della sua attività commerciale o professionale (articolo 22¹).

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i diritti aventi natura patrimoniale sono soggetti a prescrizione (articolo 117, paragrafo 1).

Decorso il termine di prescrizione, la persona contro la quale il diritto di credito è fatto valere può rifiutarsi di soddisfarlo, a meno che non rinunci a far valere l'eccezione di prescrizione. Tuttavia, è nulla la rinuncia all'eccezione di prescrizione prima del decorso del termine (articolo 117, paragrafo 2).

Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di dieci anni, mentre per i diritti da pagarsi periodicamente e i diritti

connessi allo svolgimento di un'attività economica è di tre anni (articolo 118, nella versione vigente fino all'8 luglio 2018).

Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti da pagarsi periodicamente e i diritti connessi allo svolgimento di un'attività economica è di tre anni. Tuttavia, il termine di prescrizione scade l'ultimo giorno dell'anno civile, a meno che il termine di prescrizione non sia inferiore a due anni (art. 118, nella versione vigente dal 9 luglio 2018).

Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto è diventato esigibile. Quando l'esigibilità dipende dal compimento di un atto da parte dell'avente diritto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto diventerebbe esigibile se l'avente diritto avesse compiuto tale atto il primo giorno possibile (articolo 120, paragrafo 1).

Il decorso del termine di prescrizione è interrotto: 1) con ogni azione, davanti ad un giudice o altra autorità designata a giudicare le controversie o far eseguire i diritti di un determinato tipo o davanti a un arbitro, intrapresa direttamente allo scopo di conseguire o accertare o soddisfare o conservare il diritto; 2) con riconoscimento del diritto da parte di una persona contro la quale esso è fatto valere; 3) con l'avvio di una mediazione (articolo 123, paragrafo 1).

Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione inizia a decorrere ex novo (articolo 124, paragrafo 1).

Se la prescrizione è interrotta da un'azione dinanzi ad un giudice o ad un'altra autorità designata a giudicare le cause o a far eseguire i diritti di un determinato tipo o dinanzi a un arbitro o dall'avvio di una mediazione, il termine di prescrizione non inizia a decorrere ex novo finché tale procedimento non viene concluso (articolo 124, paragrafo 2).

Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora determinino i loro diritti e obblighi in modo contrario alle buone pratiche, integrando una grave violazione dei loro interessi (clausole contrattuali abusive). Questo non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco (articolo 385¹, paragrafo 1).

Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti (articolo 385¹, paragrafo 2).

Per clausole contrattuali che non sono state negoziate individualmente si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali che riproducono

condizioni generali del contratto sottoposte al consumatore dalla controparte (articolo 385¹, paragrafo 3).

L'onere della prova che una clausola sia stata negoziata individualmente grava su colui che invoca tale fatto (articolo 385¹, paragrafo 4).

La valutazione della conformità di una clausola contrattuale alle buone pratiche avviene in base alla situazione sussistente al momento della conclusione del contratto, tenendo conto del suo contenuto, delle circostanze della sua stipula, nonché considerando i contratti collegati al contratto che costituisce l'oggetto della valutazione (articolo 385²).

Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un'altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore (articolo 405).

Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita (articolo 410, paragrafo 1).

Una prestazione è indebita se colui che l'ha eseguita non era obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l'ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo previsto della prestazione non è stato raggiunto, o se l'atto giuridico su cui si basava l'obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l'esecuzione della prestazione (articolo 410, paragrafo 2).

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive decorsi tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha scoperto il danno e la persona che è obbligata a risarcirlo. Tuttavia, tale termine non può essere più lungo di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (articolo 442¹, paragrafo 1, c.c., nella versione vigente fino al 26 giugno 2017).

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive decorsi tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha scoperto il danno e la persona che è obbligata a risarcirlo, o avrebbe dovuto scoprirlo usando la dovuta diligenza. Tuttavia, tale termine non può essere più lungo di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (articolo 442¹, paragrafo 1, c.c., nella versione vigente dal 27 giugno 2017).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Nel 2006 le parti avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario, indicizzato al tasso di cambio del franco svizzero (CHF), che aveva ad oggetto la concessione agli attori, da parte della convenuta, di un mutuo per finanziare i costi di costruzione di una casa. La valuta in cui era indicizzato il mutuo era il CHF. La durata del mutuo era di 360 mesi, ossia dall'8 agosto 2006 al 5 agosto 2036. Il mutuo sarebbe stato rimborsato in rate decrescenti di capitale e interessi.

Originariamente il tasso di interesse del mutuo era del 2,25% annuo, ma temporaneamente (durante il periodo di assicurazione) era stato aumentato al 3,25%. La banca ha concesso il mutuo ipotecario indicizzato al tasso di acquisto del CHF secondo la tabella dei tassi di cambio della banca stessa. L'importo del mutuo espresso in CHF veniva determinato in base al cambio per l'acquisto del CHF indicato nella tabella dei tassi di cambio della banca del giorno e dell'ora di erogazione del mutuo/quota di mutuo. Il mutuo produceva interessi a un tasso d'interesse variabile, che veniva determinato nel contratto alla data della sua conclusione. Una variazione del tasso d'interesse del mutuo poteva verificarsi in caso di variazione del tasso di riferimento previsto per una determinata valuta e di variazione dei parametri finanziari del mercato monetario e dei capitali nello Stato la cui valuta costituiva la base dell'indicizzazione. Le rate del capitale e degli interessi venivano rimborsate in zloty polacchi dopo la loro preventiva conversione in base al cambio per la vendita del CHF della tabella dei tassi di cambio della banca applicato il giorno del rimborso.

- 2 L'8 dicembre 2008 le parti hanno stipulato un addendum al contratto di mutuo in forza del quale il tasso d'interesse del mutuo era costituito dal tasso di base LIBOR 3M aumentato per tutto il periodo di accreditamento di un margine bancario fisso di 0,57 punti percentuali.
- 3 Con il ricorso gli attori chiedevano la condanna della convenuta al pagamento in loro favore della somma d'importo pari a PLN 74 414,52, oltre agli interessi legali di mora, a titolo di indebito arricchimento ottenuto dalla convenuta a danno degli attori in relazione alla riscossione delle rate di capitale e di interessi in forza del contratto di mutuo ipotecario indicizzato in CHF del 4 agosto 2006. Al contempo gli attori facevano valere che, qualora si giungesse alla dichiarazione di nullità dell'intero contratto di mutuo a causa del carattere abusivo delle disposizioni contrattuali, la convenuta avrebbe dovuto restituire loro l'importo di tutte le rate del mutuo pagate nel periodo dal 5 ottobre 2006 al 5 marzo 2010. Nella sua memoria difensiva, la convenuta aveva chiesto il rigetto della domanda.
- 4 In udienza, gli attori avevano dichiarato che nessuna delle clausole contestate del contratto di mutuo era stata negoziata individualmente da loro con la banca convenuta. I dipendenti della banca non avevano presentato agli attori i tassi di cambio storici CHF/PLN e non li avevano informati che, relativamente al contratto di mutuo stipulato, gravava sugli attori l'onere di sostenere i costi dello spread e il rischio di cambio. Gli attori non erano stati avvisati sulle modalità per limitare il loro rischio di cambio e non era stato loro spiegato come la banca convenuta creasse la sua tabella dei tassi di cambio e come determinasse lo spread. Gli attori non erano stati nemmeno informati in base a quali principi il tasso d'interesse del loro mutuo sarebbe stato modificato e, in particolare, quali parametri prendesse in considerazione la banca nell'adottare la decisione di cambiare il tasso d'interesse. Alla data della conclusione del contratto di mutuo, gli attori non avevano alcuna formazione giuridica o economica o esperienza di lavoro in una banca o in altre istituzioni finanziarie, e non avevano un reddito o risparmi in CHF.

Argomenti essenziali utilizzati dalle parti del procedimento principale dinanzi al giudice nazionale

- 5 Secondo gli attori il contratto in esame conterrebbe clausole abusive riguardanti la conversione del capitale e delle rate di mutuo in base al tasso di cambio di CHF (l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 5) nonché il diritto della convenuta a modificare il tasso di interesse del mutuo (l'articolo 10, paragrafo 2). Secondo la loro opinione l'inefficacia delle suddette clausole del contratto comporterebbe che la convenuta abbia loro addebitato rate di mutuo per un importo eccessivo, pertanto pretendono dal resistente il pagamento di un importo di PLN 74 414,52, pari alla differenza tra l'ammontare delle rate di mutuo pagate (PLN 213 305,35) e l'ammontare corretto di queste rate (PLN 138 890,83), in relazione al periodo dal 7 settembre 2009 al 6 giugno 2017. A sua volta, la convenuta sostiene la tesi che il contratto di mutuo concluso dalle parti non sarebbe invalido e non conterrebbe clausole contrattuali abusive. La convenuta ha anche sollevato l'eccezione di prescrizione.

Breve motivazione del rinvio

- 6 Nella presente causa gli attori contestano la cosiddetta clausola di conversione (l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 4, del contratto) e la cosiddetta clausola sul tasso di interesse variabile (l'articolo 10, paragrafo 2, nella versione originaria), contenute nel contratto di mutuo e tratte dalle condizioni contrattuali generali utilizzate dalla banca convenuta. Queste disposizioni sono state ripetutamente sottoposte a controllo giudiziario e sono state quasi uniformemente giudicate come clausole contrattuali abusive ai sensi dell'articolo 385¹, paragrafo 1, del codice civile. Tuttavia, la presente controversia ha ad oggetto gli effetti dell'abusività delle suddette clausole. Per quanto riguarda gli effetti dell'invalidità delle clausole nella giurisprudenza attuale emergono due tesi contrapposte. Secondo la prima tesi, un contratto di mutuo indicizzato in una valuta estera, dopo l'eliminazione delle clausole di conversione, dovrebbe essere trattato come un contratto di mutuo in PLN. In base alla seconda tesi, invece, l'eliminazione della clausola di conversione abusiva renderebbe nullo l'intero contratto di mutuo. Anche in relazione agli effetti dell'invalidità della clausola relativa al tasso di interesse variabile (l'articolo 10, paragrafo 2) si sono formate due correnti giurisprudenziali. Secondo la prima, dopo l'eliminazione della clausola relativa al tasso di interesse variabile il mutuo dovrebbe essere trattato come un contratto di mutuo a tasso di interesse fisso corrispondente a quello applicato al momento della conclusione del contratto di mutuo. In base alla seconda corrente giurisprudenziale (attualmente prevalente), l'eliminazione dal contratto di mutuo della clausola riguardante il tasso di interesse variabile comporterebbe la nullità di tale contratto.
- 7 Alla luce di quanto precede, il Sąd Rejonowy (Tribunale circondariale, Polonia; in prosieguo: il «Tribunale circondariale») ritiene che il contratto di mutuo concluso dalle parti sia nullo nella sua interezza e che tale effetto derivi dall'accertamento

dell'abusività sia della clausola di conversione, sia della clausola riguardante il tasso di interesse variabile (l'articolo 10, paragrafo 2), sia di entrambe. Al contempo, tale tribunale tiene conto del fatto che il tenore dell'articolo 10, paragrafo 2, del contratto è stato modificato a seguito della stipula dell'addendum dell'8 dicembre 2008, e tuttavia la valutazione se le clausole contrattuali abbiano carattere abusivo avviene alla data della conclusione del contratto (l'articolo 385² c.c.); che l'accertamento dell'abusività dell'articolo 10, paragrafo 2, del contratto, porterebbe alla nullità del contratto e comporterebbe l'invalidità del contratto di mutuo ex tunc (sin dall'inizio); pertanto, la successiva stipula dell'addendum sarebbe inefficace. La nullità dell'intero contratto di mutuo significherebbe che tutti i pagamenti effettuati in base al contratto costituirebbero pagamenti indebiti, ai sensi dell'articolo 410, paragrafo 2, c.c. e, pertanto, dovrebbero essere restituiti, ai sensi dell'articolo 405 del codice civile, in combinato disposto con l'articolo 410, paragrafo 1, del medesimo. La convenuta potrebbe, quindi, esigere dagli attori il rimborso dell'equivalente del mutuo erogato (PLN 455 000), mentre gli attori potrebbero esigere dalla convenuta il rimborso dell'equivalente di tutte le rate di mutuo pagate finora.

- 8 In considerazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, che potrebbe in gran parte impedire l'accoglimento della domanda degli attori, il tribunale esamina la fondatezza dell'eccezione e ritiene che al diritto degli attori debba essere applicato il termine di prescrizione generale, che nel caso dei diritti sorti prima del 9 luglio 2018 è di 10 anni (l'articolo 118 c.c.). La questione fondamentale in questo caso è valutare da quando inizi a decorrere la prescrizione del diritto degli attori e sul punto assume rilievo decisivo l'articolo 120, paragrafo 1, prima frase, del codice civile. In giurisprudenza si ritiene che la prescrizione del diritto alla restituzione dell'arricchimento senza causa (prestazione indebita) inizi a decorrere dal giorno in cui l'arricchimento (prestazione) avrebbe dovuto essere restituito qualora il creditore avesse intimato l'adempimento dell'obbligazione il più presto possibile, ossia entro un termine, decorrente dal conseguimento dell'arricchimento senza causa, necessario per il suo rimborso senza ritardo. Ai fini della decorrenza della prescrizione è irrilevante il momento in cui chi ha eseguito la prestazione sia venuto a conoscenza del fatto che la prestazione non era dovuta, o quando abbia effettivamente intimato al debitore di restituire la prestazione. Le suddette conclusioni si applicano anche alle cause aventi ad oggetto la restituzione di un pagamento indebito effettuato in esecuzione di clausole contrattuali invalide, nei casi in cui la parte non fosse a conoscenza dell'invalidità di tali clausole. In conseguenza di tale tesi, la richiesta di rimborso di ogni rata pagata nel periodo dal 5 ottobre 2006 al 5 marzo 2010, proposta nella causa in esame, sarebbe prescritta dopo 10 anni dalla data del pagamento di ogni singola rata. Pertanto, visto che nella presente causa il ricorso per ottenere il pagamento è stato proposto il 7 agosto 2019, ciò significa che sarebbe prescritto il diritto al rimborso dell'equivalente di tutte le rate pagate oltre 10 anni prima della data di presentazione del ricorso (il 7 agosto 2019), ossia prima del 7 agosto 2009. Alla luce di quanto illustrato, il tribunale si chiede se l'interpretazione dell'articolo 120, paragrafo 1, c.c. suesposta sia conforme

all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, nonché ai principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto.

- 9 La tutela del consumatore non ha carattere assoluto¹ e la fissazione di termini ragionevoli per proporre un ricorso a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, è compatibile con il diritto dell'Unione². Al contempo, le disposizioni nazionali volte a garantire la tutela del consumatore non possono essere meno favorevoli delle procedure riguardanti le situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività)³. Tra i mezzi adeguati ed efficaci, che devono garantire ai consumatori il diritto a un ricorso effettivo, deve essere compresa la facoltà di presentare un ricorso o un'impugnazione a condizioni procedurali ragionevoli, cosicché l'esercizio dei diritti dei consumatori non sia soggetto a condizioni, in particolare relative a termini o costi, che limitino l'esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva 93/13⁴. Ne consegue che il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che assoggetta a un termine di prescrizione l'azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di invalidità, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.⁵ È quindi necessario analizzare se la regolamentazione specifica della prescrizione del diritto di natura patrimoniale del consumatore sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività. Il termine concesso deve essere materialmente sufficiente per consentire agli interessati la preparazione e la proposizione di un ricorso effettivo⁶. L'analisi delle disposizioni che disciplinano la prescrizione di un diritto del consumatore non può limitarsi alla valutazione della durata del termine di prescrizione, ma dovrebbe riguardare anche le modalità della sua applicazione, ivi compresa la modalità adottata per dare inizio al decorso di detto termine⁷. Un'attenzione particolare deve essere posta in questo caso a due sentenze della Corte di giustizia. Con sentenza del 9 luglio 20[20], la Corte ha deciso che un termine di prescrizione di tre anni per proporre un ricorso, che

¹ V. sentenze della Corte del 21 dicembre 2016, Gutierrez Naranjo, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, punto 68; del 16 luglio 2020, Caixabank, C-224/19 e C-259/19, punto 82.

² V. sentenze della Corte del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, punto 41; del 21 dicembre 2016, Gutierrez Naranjo, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, punto 69; del 16 luglio 2020, Caixabank, C-224/19 e C-259/19, punto 82.

³ V. sentenze della Corte del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, punto 24; del 3 aprile 2019, Aqua Med., C-266/18, punto 47; del 26 giugno 2019, Addiko Bank, C-407/18, punto 46; del 16 luglio 2020, Caixabank, C-224/19 e C-259/19, punto 83.

⁴ V. sentenza della Corte del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, punto 59; del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerova, C-377/14, punto 40; del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, punto 63.

⁵ V. sentenza della Corte del 16 luglio 2020, Caixabank, C-224/19 e C-259/19, punto 83.

⁶ V. sentenza della Corte del 29 ottobre 2015, BBVA, C-8/14, punto 29.

⁷ V. sentenza della Corte del 9 luglio 2020, SC Raiffeisen Bank, C-698/18 e C-699/18, punto 61.

cominci a decorrere dalla data di esecuzione integrale del contratto, non è idoneo a garantire al consumatore una tutela effettiva, poiché tale termine potrebbe scadere prima che il consumatore possa avere conoscenza della natura abusiva di una clausola contenuta in tale contratto. Un siffatto termine rende pertanto eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del consumatore conferiti dalla direttiva 93/13⁸. Da quanto precede discende che il principio di effettività osta a che l'azione di ripetizione sia soggetta a un termine di prescrizione di tre anni che inizi a decorrere dalla data di cessazione del contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che a tale data il consumatore avesse o potesse ragionevolmente avere conoscenza del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che viene invocato a sostegno della sua azione di ripetizione, in quanto siffatta disciplina può rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di tale consumatore conferiti dalla direttiva 93/13⁹. Invece, con la sentenza del 16 luglio 20[20] la Corte di giustizia ha deciso che l'applicazione di un termine di prescrizione quinquennale, che inizi a decorrere dalla conclusione del contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo nei primi cinque anni successivi alla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dalla questione se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di tale consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività in combinato disposto con il principio della certezza del diritto.¹⁰ Pertanto, secondo la Corte, nell'analisi delle disposizioni nazionali sulla prescrizione dei diritti alla luce del principio di effettività un'attenzione particolare deve essere posta alla data in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto del consumatore. In relazione a tale aspetto, particolarmente importante è il fatto che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 poggia sull'idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto concerne tanto la possibilità di negoziare, quanto il livello di informazione, e che per tale ragione egli accetti clausole contrattuali predisposte precedentemente dal professionista senza avere influenza sul loro contenuto¹¹. Pertanto è probabile che i consumatori ignorino il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario o non conoscano la portata dei loro diritti derivanti dalla direttiva 93/13¹². Dall'analisi della suesposta giurisprudenza può giungersi alla conclusione che la decorrenza del termine di prescrizione di un diritto del consumatore non dovrebbe

⁸ V. sentenza della Corte del 9 luglio 2020, SC Raiffeisen Bank, C-698/18 e C-699/18, punto 67.

⁹ V. sentenza della Corte del 9 luglio 2020, SC Raiffeisen Bank, C-698/18 e C-699/18, punto 75.

¹⁰ V. sentenza della Corte del 16 luglio 2020, Caixabank, C-224/19 e C-259/19, punto 91.

¹¹ V. sentenze della Corte del 19 dicembre 2019, Bondora, C-453/18 e C-494/18, punto 40; del 9 luglio 2020, SC Raiffeisen Bank, C-698/18 e C-699/18, punto 67.

¹² V. sentenze della Corte del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, punto 69; del 16 luglio 2020, Caixabank, C-224/19 e C-259/19, punto 90.

iniziare finché il consumatore non sia consapevole del carattere abusivo di una clausola contrattuale, o quantomeno da quando ragionevolmente avrebbe dovuto esserne consapevole. Tale conclusione sembra particolarmente pertinente nel caso di un contratto di mutuo concluso per un periodo di 30 anni. È poco probabile che un consumatore, che ha eseguito per diversi anni un contratto contenente clausole abusive, sia stato consapevole della natura abusiva di tali clausole fin dall'inizio.

- 10 Alla luce di quanto fin qui dedotto, risulta che l'interpretazione restrittiva dell'articolo 120, paragrafo 1, del codice civile, precedentemente esposta violerebbe gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, nonché i principi di effettività e di certezza del diritto. Tale disposizione di diritto nazionale deve quindi essere interpretata nel senso che il termine di prescrizione del diritto del consumatore alla restituzione di una prestazione, eseguita in forza di un contratto contenente una clausola abusiva, non sempre deve iniziare a decorrere dal momento in cui la prestazione è stata effettuata, ma solo da quando il consumatore viene a conoscenza del fatto che tale clausola è abusiva. L'effetto desiderato non può essere raggiunto esclusivamente attraverso l'applicazione dell'articolo 5 c.c., in forza del quale è possibile ritenere che l'eccezione di prescrizione costituisca un abuso di un diritto soggettivo da parte della convenuta, con conseguente dichiarazione che tale eccezione non produce alcun effetto giuridico.
- 11 I contratti di mutuo (in particolare i contratti di mutuo ipotecario) sono spesso conclusi per molti anni e una controversia sull'abusività o meno di una clausola contrattuale può sorgere dopo più di 10 anni dalla conclusione del contratto. Può nascere quindi la domanda se la disciplina di diritto nazionale sia compatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, in quanto limita gli effetti restitutori dell'accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale (sorge il rischio che il consumatore recuperi soltanto una parte della prestazione eseguita indebitamente, nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di prescrizione). Per esempio, nel caso in cui le banche addebitino uno spread in relazione alla conversione in una valuta estera di pagamenti effettuati da un consumatore in PLN, ci troveremmo di fronte ad una serie di richieste di rimborso dello spread, il cui termine di prescrizione inizierebbe a decorrere separatamente rispetto a ogni rata di mutuo pagata dal mutuatario.
- 12 Per quanto riguarda la questione della decorrenza del termine di prescrizione applicabile al diritto della banca di ottenere il rimborso del capitale del mutuo, la stessa Corte di giustizia chiarisce che la dichiarazione di nullità del contratto a causa dell'abusività di alcune sue clausole ha, in linea di principio, lo stesso effetto di una dichiarazione di immediata esigibilità dell'importo del mutuo rimasto ancora da restituire.¹³ Non c'è dubbio che il termine di prescrizione del diritto della banca, in quanto connesso alla sua attività commerciale, è di 3 anni (l'articolo 118 c.c.). Invece l'applicazione dell'articolo 120, paragrafo 1, del codice

¹³ V. sentenze della Corte del 30 aprile 2014, Kásler, C-26/13, punto 84; del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punto 58.

civile, ai sensi dell'interpretazione suesposta, significherebbe che il termine inizi a decorrere dalla data di erogazione del mutuo e, quindi, che nel caso in esame il diritto della banca ad ottenere la restituzione dell'equivalente del capitale del mutuo sarebbe prescritto per intero.

- 13 Pertanto l'ipotesi in cui il diritto del consumatore alla restituzione della somma a titolo di pagamento indebito derivante da un contratto di mutuo nullo dovesse essere considerato, anche solo parzialmente, prescritto quando il corrispondente diritto della banca non sarebbe affatto prescritto (e questo nonostante un termine di prescrizione formalmente più breve) sarebbe particolarmente sfavorevole per i consumatori e certamente non garantirebbe la tutela derivante della direttiva 93/13. In questa situazione, anche i consumatori che conoscono e comprendono i loro diritti potrebbero essere dissuasi dal farli valere per paura che, nel migliore dei casi, possano ottenere il rimborso solo di una parte della prestazione eseguita, mentre la banca avrebbe il diritto di recuperare da loro tutte le prestazioni dalla stessa eseguite.
- 14 Pertanto, è legittimo chiedersi se non violi il principio di equivalenza ritenere che il diritto del consumatore sia prescritto per i suddetti motivi. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'osservanza di tale principio richiede che la norma nazionale in esame si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sul diritto che i soggetti desumono dal diritto dell'Unione e a quelli fondati su violazione di un diritto interno, aventi un oggetto e un fondamento analogo.¹⁴ L'inosservanza del principio di equivalenza può essere desunta da un altro motivo ancora, ossia in considerazione della differenza significativa tra la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da fatto illecito (l'articolo 442¹, paragrafo 1, del codice civile), che non può iniziare fino a quando il danneggiato non viene a conoscenza del danno e del soggetto obbligato a ripararlo, e del diritto alla restituzione di un pagamento indebito (l'articolo 120, paragrafo 1, del codice civile). Entrambe queste rivendicazioni hanno alcune caratteristiche in comune, vale a dire sono esempi di rivendicazioni derivanti da obbligazioni la cui fonte non sono negozi giuridici (compresi i contratti), ma determinati eventi ai quali la legge ascrive determinate conseguenze giuridiche. Pertanto, una tale differenza costituisce un'espressione della violazione del principio di equivalenza. Infatti, qualora il consumatore avesse perso fondi a favore della banca in conseguenza di un fatto illecito della banca o di persone per le quali la banca è responsabile, il termine di prescrizione del diritto del consumatore inizierebbe più tardi ai sensi dell'articolo 442¹, paragrafo 1, del codice civile. È difficile vedere ragioni che giustifichino la diversa posizione del consumatore nei due casi ora esposti.
- 15 Il giudice del rinvio suggerisce di rispondere alla questione pregiudiziale nel modo seguente: l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, nonché i principi di equivalenza, effettività e certezza

¹⁴ V. sentenze della Corte del 27 febbraio 2014, Pohotovost', C-470/12, punto 47; del 9 luglio 2020, SC Raiffeisen Bank, C-698/18 e C-699/18, punto 67.

del diritto devono essere interpretati nel senso che essi ostano all'interpretazione giurisprudenziale delle norme nazionali, ai sensi della quale la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate indebitamente in base ad una clausola contrattuale abusiva, contenuta in un contratto tra un professionista e un consumatore, inizia a decorrere prima che il consumatore sia a conoscenza del carattere abusivo della clausola contrattuale, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza di tale abusività.

DOCUMENTO DI LAVORO